

Sentenza n. 311/2020 pubbl. il 16/06/2020

Tribunale Ordinario di Asti

Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

- Sigg. C, C, F, D, P, rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione
Attori litisconsorti

CONTRO

- Soc., in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione
Convenuta

OGGETTO: Immissioni ex art. 844

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

NEL MERITO:

- Accertare la responsabilità della società in persona del suo legale rappresentante, dell'intollerabilità delle immissioni di rumori nelle ore notturne e di odori nell'arco dell'intera giornata provenienti dai locali della detta società;
- Ordinare alla convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 844 c.c. la cessazione immediata delle predette immissioni provenienti dal laboratorio ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime;
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patienti (materiali e biologici) a seguito dei comportamenti colposi e/o dolosi a seguito dell'intollerabilità dei rumori e degli odori provenienti dal laboratorio della società convenuta, danni che si quantificano – salvo migliore stima - in **€ 10.000/00 (diecimila/00)**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex art. 844 c.c. del 17 luglio 2017, ritualmente notificato, gli attori evocavano avanti all'intestato Tribunale la società, nella persona del legale rappresentate-pro tempore, per ivi sentire dichiarare nei confronti di detta società la responsabilità delle immissioni di rumori notturni ed odori sgradevoli nelle ore diurne, provenienti dal laboratorio gestito dalla medesima, e conseguentemente chiedere la condanna della convenuta alla eliminazione delle immissioni contestate,

oltre al risarcimento del danno derivante da dette immissioni.

Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2017, la società convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, chiedendone la reiezione.

Alla prima udienza di trattazione, celebrata il 21.12.2017, le parti, davano atto del fallimento della mediazione, promossa dagli attori e, concordemente, chiedevano i termini per il deposito delle memorie istruttorie. Il G.I. si riservava e con Ordinanza del 3.01.2018 concedeva i termini richiesti con decorrenza dal 30.01.2018, riservando all'esito delle memorie ogni decisione sulle relative istanze istruttorie.

Le parti depositavano, ritualmente, le rispettive memorie istruttorie ed all'esito, il Giudice, con Ordinanza 26.04.2018, disponeva la CTU in merito alle immissioni rumorose, nominando quale proprio consulente il dr. C e così incaricandolo a proporre una soluzione transattiva da riportare, comunque, nella relazione finale, di cui il Giudice avrebbe tenuto conto, ai fini delle spese. L'udienza per l'affidamento dell'incarico veniva rinviata al 6 giugno 2018.

Inoltre, il Giudice assumeva a riserva ogni decisione sull'istruttoria orale all'esito della CTU e disponeva con la stessa Ordinanza la delega della causa in favore del dr. S.

All'udienza 6.06.2018, il tecnico incaricato accettava l'incarico, prestava il giuramento di rito e fissava la data del 21.06.2018 per l'inizio delle operazioni peritali presso i luoghi, oggetto di causa.

L'Avvocato M.T. chiedeva l'integrazione del quesito in merito agli odori come da conclusioni in atti. Il Giudice si riservava.

Con Ordinanza 28.06.2018, a scioglimento della propria riserva, il Giudice integrava il quesito del CTU chiamando, all'uopo, le parti ed il CTU all'udienza del 5.7.2018. A detta udienza, esperiti i dovuti incumbenti, la causa veniva rinviata al 24.10.2018 per ogni valutazioni sull'esito della CTU.

Il Ctu incaricato iniziava le operazioni peritali il 21.06.2018 presso i locali di causa e nella circostanza le parti erano presenti personalmente. Gli attori davano atto che, dopo l'instaurazione della causa, erano diminuiti i rumori e che la convenuta aveva fatto degli interventi nei locali, oggetto di causa.

Con successiva ordinanza del 26.04.2019, venivano accolte le istanze di istruttoria

orale, ammettendo all'escussione 3 testi per parte attrice e 2 testi per parte convenuta. Escussi i testi attorei, su istanza del procuratore della società convenuta, veniva fissata l'udienza del 13.11.2019 per l'escussione del teste M. All'udienza fissata, la convenuta rinunciava al teste P, non presente e non citato, e sulla base delle rispettive istanze delle parti, il Giudice fissava udienza del 4.12.2019 per la precisazione delle conclusioni. A detta nuova udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Il Giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche trattenendo la causa a sentenza. Si precisa che il ritardo nel deposito della presente decisione è da ricondurre ai diversi impegni dello scrivente presso la P.A. di provenienza, nonché ai noti eventi epidemiologici intervenuti nelle more del deposito.

Tutto ciò premesso, viene pronunciata sentenza come di seguito motivata, accogliendo la attorea domanda nei termini e come da motivazioni seguenti.

In via pregiudiziale, si puntualizza che l'eccezione di incompetenza per materia, sollevata da parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, debba essere rigettata stante il dettato di cui all'art. 38 comma 1 c.p.c. per intervenuta decadenza.

La vicenda de qua verte sul dibattuto tema della tollerabilità delle immissioni provenienti dalla proprietà vicina ex art. 844 c.c.

Secondo la lettura di tale dispositivo le immissioni sono consentite, se le stesse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Il secondo comma di detto articolo specifica che nell'applicare la norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Per valutare la liceità o meno delle lamentate immissioni acustiche ed odorose, così come la tollerabilità o meno delle stesse, occorre fare una disamina sia della normativa vigente, che dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto.

Il legislatore ha affrontato detta problematica con più disposizioni e da ultimo con l'art. 6 ter D.L 208/08 convertito con L 13/09 a norma del quale nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di

legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Sul punto, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, si deve osservare che in materia di immissioni acustiche, sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, quella amministrativa, deputata alla P.A. (disciplinato dalla legge n. 447 del 1995 e dal D.P.C.M. del 1997) e quella civilistica fondata su principi che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c.

Rileva la Corte che l'eventuale rispetto da parte di chi emette immissione rumorose della normativa pubblicistica contenuta nel DPCM 14.11.1997 non fa venir meno la possibilità che possa esser ritenuto responsabile sotto il profilo civilistico in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c., laddove sia riscontrato che si verificano ripetute immissioni sonore che superano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata dalla giurisprudenza come tetto massimo di tollerabilità, con la conseguenza che l'osservanza delle normative tecniche speciali non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni, in quanto il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecniche (Cass. Civ. sent. nr. 8474/15).

Rimane fermo, comunque, il principio secondo cui la violazione della normativa pubblicistica comporta che le immissioni vengano giudicate automaticamente intollerabili.

A tal proposito, infatti, anche nel recente passato è stato affermato dalla Suprema Corte (Cass. 1151/03; Cass. 1418/06; Cass.939/11; Cass. 17051/11, Cass 20927/15) che: *“in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.”* Inoltre è stato sottolineato in dette sentenze che *“alla materia delle immissioni*

sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la L. 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete; che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell'art. 844 c.c., sulla cui base, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta. Analogamente è a dire per la normativa secondaria e regolamentare di attuazione la quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, non può per sua natura che perseguire finalità meramente esecutive di carattere pubblicistico, così incidendo sui soli rapporti fra i privati e la p.a.; sicché i limiti tecnici in essa contenuti non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c., nei rapporti tra i proprietari di fondi vicini".

Dello stesso tenore è la posizione della Suprema Corte anche in materia di esalazioni o odori, stante il richiamo ai criteri ermeneutici sopra riferiti in una più recente pronuncia (Cass. Civ., sez. II, sent.23754/18).

Alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali fin qui esposti, si reputa opportuno semplificare i canoni di lettura sulla tollerabilità delle lamentate immissioni ex art. 844 c.c. e ciò ai fini della decisione sulla fondatezza o meno delle ragioni attoree.

Tali criteri vanno individuati nell'ordine, che segue: **a** – liceità o illiceità delle immissioni da fumi e/o esalazioni anche secondo la normativa pubblicistica, ove presente e applicabile; **b** – tollerabilità o intollerabilità di dette immissioni, se ritenute lecite secondo la normativa d'interesse generale, tenuto conto delle condizioni del luogo, del temperamento delle diverse ragioni della proprietà con quelle della produzione, nonché dell'uso prioritario (quest'ultimo trattasi di criterio facoltativo).

Un ulteriore criterio, che può concorrere in aiuto per definire la liceità o meno di

un'immissione da fumo e/o esalazioni, può essere dato dalla lettura delle eventuali restrizioni previste nei regolamenti condominiali, le cui norme di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle poste dall'art. 844 c.c. in materia di proprietà fondiaria. In tal modo i limiti di tollerabilità diversi e più bassi, rispetto a quelli in generale previsti dagli artt. 844 e 2043 c.c., sono di fatto espressi in deliberazioni adottate all'unanimità (Cass. Civ. sent. nr. 4963/01; Cass. Civ. sent. nr. 23/04).

Immissioni acustiche

Tenuto conto della condizioni dei luoghi di causa, non vi è dubbio che le unità abitative, interessate dalle lamentate immissioni acustiche, si trovino come da piano di zonizzazione del Comune di Asti in zona Classe II e, quindi, in area prevalentemente residenziale. La circostanza non è contestata ed è richiamata anche nella relazione peritale del CTU. Pertanto, alla luce dei parametri di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM 14.11.1997 i valori limite di emissione sono 50dB nella fascia diurna e 40dB in quella notturna; mentre i valori limite di immissione sono 55 dB in fascia diurna e 45 in quella notturna. Per quanto concerne poi i valori limite differenziali rispetto al rumore di fondo (cioè al netto del rumore delle diverse sorgenti di disturbo) non devono superare i 5 dB nella fascia diurna e i 3 dB in quella notturna, come da art. 4 comma 1 dello stesso regolamento. Tuttavia i riferiti parametri sui valori limite differenziali non trovano applicazione in quelle circostanze di luogo, dove il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, sia inferiore a 35 dB nel periodo diurno e a 25 dB nel periodo notturno (art. 4 comma 2 DPCM 14.11.1997). Nella vicenda in esame i valori limite de quibus trovano applicazione solo in relazione alle immissioni acustiche prodotte dal movimento della saracinesca di apertura del locale di parte convenuta.

Sulla conduzione delle operazioni fonometriche, descritte nella relazione peritale de qua, occorre puntualizzare quanto segue: **a** – dette operazioni sono state condotte esclusivamente a finestre chiuse, trattandosi di situazione ritenuta dagli attori maggiormente penalizzante e comunque meno influenzabile dal traffico veicolare; **b** – la fascia oraria, interessata da queste operazioni, è quella a partire dalle h. 4.44 per la rilevazione del rumore residuo (cioè in assenza di attività e, quindi, in

assenza di una specifica sorgente disturbante) e a decorrere dalle h. 5.00 per le rilevazioni del rumore antropico (cioè in presenza di sola attività manuale, non accompagnata dai rumorosi macchinari del locale); **c** –la postazione di misurazione fonometrica per il rilievo del rumore antropico è stata individuata nella camera da letto dell’abitazione attorea, posta al piano I del fabbricato, e per il rilievo del rumore proveniente dai macchinari nella cucina della stessa abitazione sovrastante i locali di alloggiamento dei macchinari di lavorazione dell’impasto; **d** – l’oggetto delle rilevazioni fonometriche è dato dal valore del rumore residuo (ovvero il rumore di fondo in assenza di una specifica sorgente disturbante), del rumore antropico nel corso dell’attività notturna fra le h. 5.00 e le h. 6.00 (peraltro facendo la opportuna distinzione tra il rumore antropico medio totale ed il rumore antropico medio senza saracinesca) ed, infine, del rumore specifico di apertura della saracinesca, per una durata calcolata dell’operazione in circa 30 secondi.

L’esito dell’attività fonometrica, svolta dal CTU, è così sintetizzata:

- Il livello di rumore residuo (il cosiddetto rumore di fondo e cioè al netto del rumore delle diverse sorgenti di disturbo) è pari a 22 dB;
- Il livello di rumore notturno ambientale medio-totale (includendo anche i rumori dell’attività umana, dei macchinari e dell’apertura della saracinesca) ha un valore di 24 dB;
- Il livello di rumore notturno ambientale medio (escluso il rumore proveniente dall’apertura della saracinesca) ha un valore medio di 23,5 dB;
- I livelli differenziali di rumore, con o senza il movimento di saracinesca, sono rispettivamente di 2 e di 1,5 dB;
- Il livello di rumore ambientale, prodotto dal movimento della saracinesca, è di 26,7 db e, conseguentemente, il livello differenziale di rumore è pari a 4,7 dB.

Alla luce non solo dei valori limite differenziali di immissione ex art. 4 del DPCIM 14.11.1997, ma anche della stessa posizione reiteratamente espressa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sent. 8474/15), e considerato ulteriormente che gli esiti peritali non sono contestati in alcun modo, si perviene alla conclusione che il limite di tollerabilità del rumore è superato solo con riferimento al movimento di apertura della saracinesca. Infatti, in forza di tale operazione, il livello di rumore

ambientale a finestre chiuse è superiore al limite max notturno di 25 dB, come da previsione del citato DPCM, ed il correlato valore differenziale di rumore (ovvero calcolato al netto del rumore di fondo accertato) risulta pari a 4,7 dB, superando così la soglia di normale tollerabilità individuata dalla giurisprudenza di nomofilichia. Comunque la violazione dei valori limite differenziali, come individuati dalla normativa pubblicistica, conduce ad un giudizio automatico di intollerabilità su questa specifica ipotesi di immissione acustica. Nelle altre situazioni ambientali non vi è neanche un discostamento dal rumore di fondo che superi il limite di tolleranza, individuato dalla giurisprudenza di legittimità.

Per quanto sia indiscutibile che le immissioni acustiche de quibus ricadano su immobili, che si trovano in un'area prevalentemente residenziale, poiché i valori fonometrici rilevati nella esposta perizia sono ben al di sotto dei limiti max previsti dalla normativa d'interesse generale e poiché non vi sono in atti fatti oggettivi che possano indurre, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 844 c.c., a ritenere prevalenti le ragioni della salute o del rispetto dei livelli minimi di quiete piuttosto che quelle dell'attività produttiva, ciò porta a concludere che le immissioni acustiche lamentate dagli attori debbano essere considerate non solo come già detto lecite, ma anche tollerabili, ad eccezione ovviamente di quelle provenienti dai movimenti della saracinesca, per le quali si rinvia al dispositivo per le misure inibitorie da adottarsi ex art. 949/2 c.c., peraltro già prontamente individuate nella relazione peritale de qua. Sul punto si richiama la granitica giurisprudenza di legittimità, per la quale l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. va ricondotta nell'alveo dell'actio negatoria ex art. 949 c.c., sostanziandosi in tal modo nella tutela di un diritto reale attraverso l'accertamento in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni ed il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per la loro cessazione (Cass. Civ., S.U., sent. nr. 10186/98).

Fumi ed esalazioni

Tenuto conto sia della disciplina di settore (Del. Giunta Regionale Piemonte del 09 Gennaio 2017 n. 13 – 4554), che del regolamento condominiale del fabbricato, ove viene svolta l'attività artigianale di parte convenuta, non si riscontrano violazioni di limitazioni, che possano indurre a qualificare come illecite le lamentate immissioni

di fumi molesti. Infatti, l'attività artigianale de qua non rientra tra quelle da sottoporre alla normativa pubblicistica, in considerazione del basso volume d'impiego di farine (in tal senso si rinvia a quanto riferito nella relazione peritale a pag. 32). Allo stesso tempo non risulta in atti che il regolamento condominiale ponga delle limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva e, quindi, allo svolgimento dell'attività artigianale di parte convenuta.

Alla luce di quanto fin qui riferito le lamentate immissioni sono certamente lecite, tuttavia il giudizio di tollerabilità deve essere pronunciato, tenendo conto anche degli ulteriori criteri di lettura ex art. 844 c.c. già prima enunciati.

Circa la natura delle esalazioni lamentate dagli attori, si fa specifico riferimento agli odori da forno, come quelli legati ai prodotti della pizza, delle frittiture, o all'impiego di ingredienti, quali la cipolla. Nello specifico si tratta di esalazioni che si avvertono ciò nell'arco dell'intera giornata ed ovviamente ed in particolar modo nel periodo stagionale primavera – estate. Tali fenomeni, inoltre, non risultano attenuati nonostante gli inviti e le diffide trasmesse alla società convenuta, anche per via assembleare (in tal senso il doc. 7 in atti di parte attrice).

La presenza di tali immissioni trova conferma nella deposizione dei testi attorei escussi, sulla cui attendibilità non emergono riscontri contrari. Il teste M, introdotto da parte attrice e sentito all'udienza del 18.09.2019, così riferiva: *“Sono fratello dell'attrice. ADR Quando vado a casa di mia sorella, salendo le scale, che portano dentro l'alloggio, sento gli odori di pane e pizza provenienti dai locali a pianterreno”*. Sentito sul capo 10, lo stesso così riferiva: *“Quando sono a casa di mia sorella, ho notato che nell'alloggio vengono tenute chiuse le finestre*. Il teste E, figlio degli attori sul capo 5 riferisce: *“Circa i rumori notturni posso solo riferire le lagnanze dei miei genitori. Confermo che nelle ore diurne, quando vado a casa dei miei, effettivamente gli odori sono persistenti e fastidiosi, in particolar modo nelle ore di colazione mattutina”*. Ulteriormente sul capo 10 così dichiara: *“Confermo le circostanze dedotte. In casa è stato installato un condizionatore per ridurre soprattutto in estate questo problema”*. La teste A, introdotta da parte attrice, dichiara sul capo 5 quanto segue: *“Le circostanze dedotte in merito ai rumori mi sono state riferite dagli amici. Viceversa ho potuto constatare la presenza di odori*

ogni qualvolta mi sono recata nell'appartamento dei sigg. F e ciò dalle 7 del mattino". ADR: "Questi odori si sentono anche di sera, quando mi reco dai F per trascorrere una serata in compagnia". Sul capo 10, la stessa precisa: "Posso riferire di aver notato l'installazione di un condizionatore nella casa dei Sigg. F proprio per evitare il problema degli odori. Ulteriormente posso dire di aver notato l'apertura delle finestre dalla parte opposta a quelle sovrastante alla panetteria, proprio per scongiurare i lamentati odori". In ultimo, il teste G, introdotto dalla società convenuta, sentito in prova contraria sul capitolo 5 dedotto dagli attori, in modo lucido, puntuale e circostanziato, riferiva: "Nulla posso riferire per le attività di prima mattina. **Chiarisco che quando procedo alla manutenzione del laboratorio e mi trovo all'esterno dei locali, con le finestre aperte, ovviamente si sente l'odore dei prodotti di panificio. Lo stesso odore si avverte anche all'interno dei locali dove opero.**" Inoltre lo stesso teste, sentito in prova diretta sui capitoli della società convenuta e precisamente sul capitolo 14 di parte convenuta, riferiva: "E' vero quanto ivi dedotto. Io provvedo alla manutenzione e quindi alla pulizia della cappa de qua". Sul capitolo 15 le dichiarazioni rilasciate dal teste erano del seguente tenore: "**La canna fumaria riesce solo in parte ad eliminare gli odori creati dal processo di lavorazione attivati dall'azienda**".

Gli stessi testi, fin qui richiamati, riferiscono di diversi interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per rimediare ai danni prodotti dalle giornaliere esalazioni ad alcune pareti degli interni e alle solette dei balconi. L'esecuzione di tali lavori trova ulteriore conforto nelle depositate fatture (doc. 9 in atti di parte attrice).

La concordanza e la precisione delle dichiarazioni, rilasciate dai testi escussi sul punto delle dei discussi odori, oltre a non lasciar dubbio alcuno sulla loro attendibilità, costituiscono un chiaro elemento di prova degli odori prodotti dall'attività artigianale della società convenuta, nonché dei disagi, che tali esalazioni producono sulle abitazioni sovrastanti l'esercizio artigianale e sui loro residenti (finestre chiuse, difficoltà ad arieggiare gli appartamenti, impossibilità di asciugare la biancheria all'aperto).

Peraltro, le dichiarazioni rese dai testi trovano ulteriore conforto negli accertamenti svolti dal CTU, all'esito dei quali emergono i seguenti riscontri: **a** – il laboratorio non

risulta dotato di sistemi di contenimento delle emissioni odorigene, stante il limitato quantitativo giornaliero di farine impiegate (a pag. 31 – relazione peritale); **b** – non risultano installate cappe di aspirazione sulla verticale de laboratorio di bocca di forno (a pag. 31 – relazione peritale); **c** – la piccola cappa di aspirazione sulla cucina a gas risulta impiegata saltuariamente (a pag. 31 – relazione peritale); **d** - non risultano fornite al CTU informazioni specifiche sul funzionamento del condotto di espulsione/canna fumaria, di cui dispone il forno cottura (a pag. 32 – relazione peritale). Sul punto **a)** va, comunque, dato atto che sull'attività artigianale di parte convenuta non grava obbligo legale alcuno circa l'adozione di misure di abbattimento delle emissioni odorigene.

Le conclusioni fin qui raggiunte sulla persistenza delle esalazioni sono ammesse in atti dalla stessa parte convenuta, la quale comunque ne chiede il riconoscimento della normale tollerabilità, tenuto conto della necessità, dettata anche dall'odierno contesto socio-economico, di contemperare le ragioni della proprietà attorea con quelle dell'attività produttiva ex art. 844 c.c. La stessa proposta, avanzata dalla società convenuta nelle more degli accertamenti peritale e finalizzata alla realizzazione di un adeguato impianto per l'abbattimento degli odori, costituisce un ulteriore elemento di ammissione sulla emissione delle lamentate esalazioni (all. 2 alla relazione peritale di CTU).

Considerata la posizione granitica della giurisprudenza di legittimità (in ultimo Cass. Civ., sez. II, sent. nr. 23754/18), per la quale deve ritenersi prevalente secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 844 c.c. il soddisfacimento di un interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione, e in ragione della vocazione prevalentemente residenziale dell'area, ove sono state realizzate le unità abitative interessate dalle esalazioni de quibus, è da escludersi che sussistano ragioni nell'attività produttiva, svolta dalla società convenuta, in virtù delle quali le immissioni de quibus debbano considerarsi tollerabili e, quindi, debbano essere accettate dalle proprietà delle unità immobiliari interessate dal fenomeno. In ultimo, ribadendo la natura residenziale dell'area, è ragionevole ritenere che vada riconosciuta priorità d'uso alla finalità di abitazione residenziale, piuttosto che all'esercizio dell'attività produttiva. Pertanto, anche in

forza di questo facoltativo criterio, è opportuno che venga disposta l'inibizione di tutte quelle esalazioni che, non rispettando i livelli minimi di quiete, pregiudicano l'impiego residenziale delle unità abitative.

Per l'effetto e in considerazione dell'art. 949/2 c.c., stante la natura reale della proposta azione inibitoria (in ultimo Cass. Civ., S.U., sent. nr. 4848/13), insorge in capo alla società titolare dell'attività artigianale l'obbligo di adottare tutte le misure inibitorie, richieste da controparte al solo scopo di impedire la prosecuzione del fenomeno di immissione di odori e di fumi.

Quanto all'istanza di risarcimento dei subiti danni, non risulta in alcun modo che gli attori abbiano provveduto al loro incombente probatorio circa il nesso causale tra i sostenuti danni alle solette dei balconi,

nonché ad alcune pareti interne agli appartamenti, e le esalazioni prodotte dall'attività artigianale di parte convenuta. Non sfugge allo scrivente la circostanza che il processo di sfaldamento alle solette dei balconi e la stessa muffa presente sulle pareti degli appartamenti, possano essere state causate anche da altri fattori o in concorso con questi (ad es. infiltrazioni di acqua o un normale processo di deterioramento). Pertanto, non vi è possibilità alcuna di riconoscere agli attori un diritto di risarcimento in punto di danno emergente.

Allo stesso modo, non risultano provate le restanti istanze di risarcimento per un presunto danno morale. Non è stata assolutamente raggiunta, infatti, la prova che gli attori abbiano subito un danno di tale natura, in quanto sono da ritenersi generiche le circostanze volte a dimostrare il pregiudizio subito in materia di diritti della persona. Ciò premesso, la relativa istanza va conseguentemente respinta.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data 28.07.2017, dai Sigg. –attori –con il quale veniva convenuto in giudizio la Soc., in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, –parte convenuta, così provvede:

ACCERTA

Che le sole immissioni acustiche prodotte dallo scorrimento della saracinesca siano illecite;

Che le immissioni di fumi ed esalazioni, prodotte dall'attività artigianale di parte convenuta e lamentate dagli attori, siano illecite;

Tanto premesso,

DICHIARA

L'obbligo in capo alla società convenuta di far cessare immediatamente le immissioni acustiche e le esalazioni dichiarate illecite;

In relazione alle immissioni acustiche dichiarate illecite, la Soc. convenuta, nella persona del legale rappresentante, obbligata all'adozione, come indicato nella relazione peritale di CTU (si richiama a pag. 29), di una delle tre proposte soluzioni: **a**–mettere in atto interventi manutentivi o sostitutivi sulla parte meccanica della serranda; **b**–adottare metodi antintrusione alternativi all'utilizzo quotidiano della serranda; **c**–procedere all'apertura di un accesso pedonale alternativo al laboratorio nel lato vano scala o nel cortile, da utilizzare in orario notturno;

In relazione alle immissioni di esalazioni e fumi dichiarate illecite e tenuto conto della proposta di abbattimento degli odori allegata al verbale del 06.07.2018 della relazione peritale di CTU (all. 2), la Soc. convenuta, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata ad assegnare la progettazione esecutiva di un impianto di estrazione forzata dell'aria per mantenere in depressione i locali ad uso panetteria e così impedire la migrazione degli odori all'esterno dei locali dell'attività artigianale.

Per l'effetto, la Soc. convenuta, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata a provvedere alla realizzazione di un impianto autonomo di estrazione forzata, dotata di estrattore aria centrifugo, completo di sezione filtrante e canali di estrazione aria esausta all'interno degli ambienti.

CONDANNA

Parte convenuta, nella persona del legale rappresentante pro-tempore:

- In relazione alle immissioni acustiche, all'adozione di una delle tre proposte soluzioni sopra richiamate: **a**–mettere in atto interventi manutentivi o sostitutivi sulla parte meccanica della serranda; **b**–adottare metodi antintrusione alternativi all'utilizzo quotidiano della serranda; **c**–procedere all'apertura di un accesso pedonale alternativo al laboratorio nel lato vano scala o nel cortile, da utilizzare in

orario notturno;

- In relazione alle immissioni di esalazioni e fumi, a provvedere alla realizzazione di un impianto autonomo di areazione forzata, dotata di estrattore aria centrifugo, completo di sezione filtrante e canali di estrazione aria esausta all'interno degli ambienti.

Infine,

- Dato atto dell'accoglimento parziale della domanda attorea e, quindi, secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità (in ultima Cass. Civ., sez. VI, ord. nr. 19872/18) ricorrendo le condizioni della soccombenza parziale ex art. 92/2 c.p.c.;
- Tenuto conto dei soli danni accertati;
- Liquidate le spettanze del dr. M e del suo ausiliario, Ing., rispettivamente in **€. 4.176/07** (quattromilacentosettantasei/07) ed in **€. 810/12** (ottocentodieci/12) in conto onorari, il tutto oltre iva ed ulteriori incombenze di legge, come da decreto del 07.05.2020;

DISPONE

La compensazione totale delle spese del presente giudizio tra parti attrici e parte convenuta, a carico delle quali solidalmente vanno poste le liquidate spettanze in favore del dr. M e del suo ausiliario, Ing., richiamata la misura di cui al depositato decreto del 07.05.2020.

Asti, lì 07/05/2020

il G.O.

S. Sorgi